

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2398

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAPEZZONE

Modifiche alla disciplina della riscossione coattiva di
somme iscritte a ruolo

Presentata il 20 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo è stata oggetto negli ultimi anni di molti interventi normativi. In tale contesto la presente proposta di legge intende intervenire per correggere alcuni elementi di criticità che tuttora permangono in tale normativa, al fine di venire incontro alle fondate esigenze di molti contribuenti, posti in una condizione di difficoltà spesso insostenibile a causa degli effetti combinati della crisi economica e delle pur fondate richieste dell'erario.

In primo luogo l'articolo 1 della proposta di legge interviene sulla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo, come da ultimo modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera *a*), numero 1), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto « decreto del fare »), convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale, introducendo nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 1-*quinquies*, ha consentito, qualora il debitore, per ragioni estranee alla propria responsabilità, versi in comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, di portare fino a 120 rate mensili la durata della rateazione ordinaria o in proroga.

Con la predetta norma del « decreto del fare » il legislatore, preso atto della particolare congiuntura economica che la nazione attraversa, ha ritenuto necessario prolungare ulteriormente, in presenza di condizioni predeterminate, il lasso temporale entro cui il debito iscritto a ruolo può essere saldato, portandolo da 72 a 120 mesi.

L'intervento normativo non ha, tuttavia, preso in considerazione le ipotesi in cui i debitori, a causa dell'insostenibilità dell'ammontare della rata, sono decaduti dal beneficio della rateazione accordato precedentemente all'entrata in vigore della normativa introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013 (cioè prima del 20 giugno 2013).

L'articolo 1 della presente proposta di legge è volto appunto a colmare tale lacuna. In particolare, il comma 1 prevede che i debitori decaduti dal beneficio della rateazione (per mancato pagamento di rate) entro il 20 giugno 2013 (giorno antecedente l'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 69 del 2013) possano comunque richiedere, in via eccezionale, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione della durata massima di 120 rate mensili, presentando istanza in tal senso entro il 30 settembre 2014.

In considerazione dell'eccezionalità della fattispecie e per evitare utilizzazioni strumentali del beneficio accordato dal comma 1, il comma 2 prevede, a differenza di quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia:

a) che il nuovo piano di rateazione non possa essere prorogato;

b) che il mancato pagamento di due rate (e non di otto come ordinariamente previsto), anche non consecutive, ne determini l'automatica decadenza.

Per coerenza sistematica, il comma 3 abroga il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale, in considerazione della possibilità (introdotta dal medesimo articolo 10) di prorogare la rateazione già concessa qualora il debitore comprovasse un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della rateazione, ha consentito in via eccezionale la prorogabilità delle dilazioni già concesse fino alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 214 del 2011, in caso di

mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate.

L'articolo 2 è volto ad estendere l'ambito di applicazione delle novità introdotte in materia di esecuzione immobiliare dal già citato «decreto del fare». Tale intervento legislativo ha infatti modificato la disciplina sul pignoramento di beni immobiliari nell'ambito dei procedimenti di riscossione coattiva dettata dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, stabilendo, tra l'altro, che l'unico immobile del debitore, se adibito a sua abitazione principale (immobile destinato ad uso abitativo, in cui il debitore risiede anagraficamente), non possa più essere pignorato, a meno che non sia un immobile di lusso o, comunque, classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9. In tale contesto l'articolo 2 è volto, in sostanza, ad estendere gli effetti di tale previsione, di evidente favore per il soggetto il cui debito tributario sia iscritto a ruolo, anche ai pignoramenti già eseguiti dall'agente della riscossione alla data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 69 del 2013), a condizione che gli stessi siano ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge e che non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione provvisoria o definitiva. A tal fine la norma stabilisce che, fatti salvi i casi di aggiudicazione già avvenuta, l'esecuzione non è proseguibile e l'agente della riscossione è tenuto a richiedere alla conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio la cancellazione dei pignoramenti precedentemente trascritti.

L'articolo 3 estende alle società di riscossione del gruppo Equitalia e agli altri soggetti della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'applicazione del termine dilatorio imposto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, per cui l'esecuzione forzata nei loro confronti non può essere iniziata se

non dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La modifica proposta persegue la finalità di eliminare la palese e ingiustificata disparità esistente tra la normativa relativa alle procedure di esecuzione effettuate nei confronti dei soggetti pubblici, che beneficiano di un termine di 120 giorni prima della proposizione dell'azione esecutiva o della notificazione dell'atto di precetto, e la disciplina sulla procedura di riscossione coattiva posta in essere nei confronti dei contribuenti.

L'articolo 4 reca una previsione che incide anch'essa sul tema dei rapporti tra fisco e contribuenti nell'ambito dei procedimenti di riscossione coattiva dei tributi. In particolare, la disposizione, novellando l'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevede che le persone fisiche intestatarie di un indirizzo di posta elettronica

certificata (PEC), ove ne facciano richiesta, possano ricevere la notificazione delle cartelle di pagamento emesse nei loro confronti e degli eventuali atti successivi direttamente nella loro casella di PEC, rendendo in tal modo effettiva una previsione attualmente formulata in termini solo eventuali. La norma comporta evidenti vantaggi per il contribuente, ma anche per la stessa amministrazione finanziaria, sia sotto il profilo della semplificazione, sia sotto quello dell'accelerazione delle procedure e della maggiore tutela del contribuente, oltre a porsi pienamente in linea con i principi dello statuto dei diritti del contribuente nonché con gli obiettivi di semplificazione e di miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i cittadini, recati dalla delega per la riforma del sistema fiscale attualmente in corso di attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo).

1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, possono chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione fino a un massimo di centoventi rate mensili, a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 20 giugno 2013 e la richiesta sia presentata entro il 30 settembre 2014.

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile. Il debitore decade automaticamente dallo stesso nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

ART. 2.

(Pignoramenti immobiliari nell'ambito della riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo).

1. I pignoramenti immobiliari eseguiti dall'agente della riscossione sugli immobili di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per i quali la trascrizione dell'avviso di vendita previsto dall'articolo 78 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sia stata effettuata prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che siano ancora in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge, sono estinti. L'agente della riscossione è tenuto a richiedere, alla competente conservatoria dei registri immobiliari, la cancellazione di tale trascrizione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai pignoramenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria o definitiva del bene pignorato.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di avvio della riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo).

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, si applica anche alle attività di riscossione coattiva poste in essere dalle società del gruppo Equitalia e dagli altri soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Notificazione di cartelle di pagamento mediante posta elettronica certificata).

1. Il secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata che ne facciano richiesta, la notificazione della cartella di pagamento e di ogni altro relativo atto successivo è eseguita, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi possono essere consultati, an-

che in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile ».

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0021400